

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(Provincia di Firenze)

APPROVATO CON DELIBERA N. 52 DEL 04.09.1997

REGOLAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 1 - Finalità del controllo di gestione.

1 - Finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e di valutare la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza, la qualità ed il grado di realizzazione degli obiettivi stessi.

2 - L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Settore in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza a agli obiettivi di cui è responsabile dinanzi la Giunta.

Art. 2 - L'Ufficio per il controllo di gestione.

1 - L'Ufficio per il controllo di gestione è istituito nell'ambito del servizio finanziario, senza vincolo di subordinazione gerarchica da parte del Responsabile del servizio stesso.

2 - Spettano all'ufficio per il controllo di gestione i seguenti compiti:

a) progettare il sistema di controllo gestionale di cui al successivo art. 3;

b) mantenere ed aggiornare il sistema stesso in relazione al divenire delle esigenze e della complessità dell'Ente;

c) predisporre e trasmettere ai Responsabili di Settore e alla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, idonei rapporti inerenti rispettivamente i Settori singolarmente intesi e l'Ente nel suo complesso;

d) fornire ai Settori, ai Servizi e alla Giunta, nonché ai consiglieri, su richiesta, assistenza e pareri inerenti l'utilizzo delle informazioni rivenienti dal sistema di controllo e relativi alle modalità di lettura ed interpretazione dei dati.

Art. 3 - Il sistema di controllo gestionale

1 - Il sistema di controllo gestionale si compone del piano dei centri di costo e ricavo, del sistema dei rapporti di gestione, del processo di controllo, nonché dei carichi di lavoro necessari per la determinazione della convenienza economica.

Art. 4 - Il piano dei centri di costo e ricavo.

1 - Il piano dei centri di costo e ricavo dell'Ente individua, per l'Ente nel suo complesso e nell'ambito di ogni settore e servizio, aggregazioni significative sotto il profilo organizzativo e gestionale a cui possano essere utilmente attribuiti i costi di gestione e/o i ricavi dalla stessa rivenienti.

2 - Il piano dei centri di costo e ricavo è approvato annualmente dalla Giunta su proposta dell'Ufficio per il controllo di gestione, previa intesa del medesimo con i Responsabili dei Settori.

Art. 5 - Il sistema dei rapporti di gestione.

1 - Il sistema dei rapporti di gestione si compone delle sintesi di dati, monetari e non monetari, abbinati alle attività da svolgere, che l'ufficio per il controllo di gestione predispone ed invia ai Responsabili di Settore e alla Giunta secondo le rispettive competenze ed esigenze conoscitive.

2 - Nei rapporti di gestione sono contenuti i dati relativi ai costi sostenuti e ai risultati, monetari e non monetari, conseguiti nella gestione dei vari settori e dell'Ente nel suo complesso nei vari periodi di riferimento.

3 - Gli indicatori di risultato sono concordati dai Responsabili di Settore con la Giunta, su proposta dell'ufficio per il controllo di gestione.

4 - La periodicità della predisposizione dei rapporti di gestione avviene in rapporto alle esigenze dei destinatari dei rapporti stessi e in rapporto allo sviluppo dei sistemi informativi all'uopo necessari, garantendo, in ogni caso, tanto ai Responsabili di Settore e dei Servizi che alla Giunta gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei vari servizi.

Art. 6 - Il processo di controllo.

1 - Il processo di controllo si svolge nelle seguenti fasi:

a) definizione degli obiettivi;

b) misurazione dei costi e dei risultati;

c) analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati;

d) valutazione del grado di efficienza, efficacia, qualità e funzionalità dei servizi resi.

Art. 7 - I carichi di lavoro.

1 - Il piano dei carichi e dell'organizzazione del lavoro è approvato annualmente dalla Giunta.

2 - I carichi di lavoro sono riferiti ad ogni singolo dipendente, fanno riferimento al servizio di competenza, sono controllati dal Responsabile di Settore.

3 - I carichi di lavoro analizzano le attività lavorative svolte in maniera ottimale, evidenziano le possibili disfunzioni, allo scopo di ridurre quelle eventualmente superflue, razionalizzare le strutture, ottimizzare i servizi, perseguire l'obiettivo di aumentarne qualità, efficacia, efficienza nei confronti degli utenti.

Art. 8 - La definizione degli obiettivi.

1 - La definizione degli obiettivi gestionali avviene prima dell'inizio di ogni esercizio, nei termini di legge. Gli obiettivi sono negoziati dalla Giunta con i Responsabili di Settore e si articolano in obiettivi di gestione ordinaria e straordinaria. E' compito dei Responsabili di Settore e del Responsabile del controllo di gestione tradurre tali obiettivi in dati monetari e indicatori, per i quali devono venire individuati parametri di misurazione specifici di costo e di risultato.

2 - I programmi ed i progetti da trasformare in obiettivi vengono ricevuti da ogni Responsabile di Settore e dal Responsabile del controllo di gestione dalle mani del Sindaco in forma scritta.

3 - Le variazioni in corso di esercizio degli obiettivi assegnati devono avvenire in forma scritta. Il periodo di gestione intercorso tra l'assegnazione degli obiettivi originari e l'assegnazione dei nuovi obiettivi deve essere considerato, ai fini della valutazione dei Responsabili di Settore e dei Servizi, tenendo conto della diligenza del Responsabile di Settore stesso impiegata nell'approntare i dispositivi organizzativi e gestionali idonei alla realizzazione degli obiettivi definiti in prima istanza.

Art. 9 - La misurazione dei costi e dei risultati.

1 - La misurazione dei costi e dei risultati avviene per il tramite del sistema informativo di controllo, la cui realizzazione e operatività è sotto la responsabilità diretta dell'Ufficio per il controllo di gestione e dei Responsabili di Settore, in quanto la loro collaborazione risulta necessaria al corretto funzionamento del sistema stesso.

Art. 10 - L'analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati.

1 - Spetta all'Ufficio per il controllo di gestione predisporre per i Responsabili di Settore e per la Giunta l'analisi degli scostamenti di cui al presente articolo.

2 - L'analisi è di natura tecnica e prescinde da ogni valutazione inerente il giudizio sulla appropriatezza degli obiettivi e sulla capacità dei Responsabili di Settore di raggiungerli.

Art. 11 - Valutazione del grado di efficienza, efficacia, qualità e funzionalità dei servizi.

1 - Tale valutazione compete alla Giunta, che si esprime sulla base delle risultanze del controllo di gestione e sulla base delle relazioni illustrative dei Responsabili dei Settori, atte ad evidenziare ogni elemento utile per una corretta valutazione dei risultati dell'esercizio, sulle considerazioni espresse dal nucleo di valutazione, qualora questo sia nominato e funzionante nella sua integrità.

2 - Nell'esprimere la propria valutazione, da rendere con apposita deliberazione, la Giunta tiene conto della complessità di realizzazione dei diversi obiettivi, dei mutamenti nell'ambiente esterno, favorevoli e sfavorevoli, avvenuti nel corso del periodo di valutazione, della diligenza dei diversi Responsabili di Settore nell'esercizio delle loro funzioni, del tasso di cambiamento degli obiettivi definiti all'inizio di ogni esercizio.